



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 5 del 31/03/2019

### OGGETTO:

Piano finanziario e determinazione tariffe della componente relativa al Tributo servizio rifiuti (TARI) anno 2019. Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10:15 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	De Cesare Luigi	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Di Ciancio Graziella	x
CONSIGLIERE	Martino Franco	x
CONSIGLIERE	Nigro Vincenzo	—
CONSIGLIERE	Di Biase Gabriele	—

Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Rosaria Amalia Capparelli nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

VISTO L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,*

*anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- Il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- Il decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. ((GU Serie Generale n. n.28 del 2 febbraio));

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2019;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 137.273,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

CONSIDERATO che:

- La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- L'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- Che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 08.09.2014;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.08.2016 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente tributo per la gestione dei rifiuti TARI. Modifiche";

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.lgs. n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.43, in data 27.12.1999;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Legge di bilancio 2019" (G.U. n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

#### PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019, così come proposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 01.03.2019;
3. DI APPROVARE le Tariffe della componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'apposito prospetto del Piano Finanziario;
4. DI STABILIRE per l'anno 2019 che la TARI sarà versata in numero tre rate scadenti:

Rate	Scadenza
1^ Rata o pagamento totale	30 luglio 2019
2^ Rata	30 settembre 2019
3^ Rata	30 novembre 2019

5. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale nella misura deliberata per l'esercizio 2019;
6. DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all'approvazione;
7. DI INVIARE la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco introduce l'argomento e fa presente che il piano finanziario del tributo relativo al servizio rifiuti è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al precedente anno rilevando che comunque dall'introduzione del sistema di raccolta differenziata si è registrata una diminuzione delle tariffe.

Constatato che non vi sono interventi mette ai voti la proposta.

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale dei contratti e di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Legge di bilancio 2019" (G.U. n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Ad unanimità di voti;

## **DELIBERA**

Di approvare la su estesa proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 25/03/2019

UFFICIO

**Il Responsabile del Servizio**

**Ing. Massimo Maiolo**

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio**

**Rag. Gino Santoro**

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Rag. Gino Santoro**

F.to

Data 25/03/2019

**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa Daniela Goffredo**

**Il Sindaco**

F.to **Avv. Rosaria Amalia Capparelli**

*PROV. N. 1157 03 APR 2019*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del *03 APR 2019*

L'incaricato del Servizio



**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa Daniela Goffredo**

La suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa Daniela Goffredo**

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Daniela Goffredo**





**Comune di San Benedetto Ullano**  
Provincia di Cosenza

**Allegato alla deliberazione di C.C. n. 5 del 31.03.2019**

**PIANO FINANZIARIO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI  
ANNO 2019**

**D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158**

**Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

## 1. LE LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

### ***Normativa di riferimento***

La norma istitutiva della TARI (commi diversi di cui alla legge n. 147/2013) per la determinazione delle tariffe del tributo fa espresso riferimento al DPR n. n. 158 del 1999. L'art. 1 di tale disposizione recita testualmente: "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2 dello stesso D.P.R. n. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della componente TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Il presente Piano Finanziario soddisfa, inoltre, i requisiti imposti dalla normativa (comma 653 della legge n. 147/2013) relativamente alla verifica di congruità con i fabbisogni standard, avendo riguardo alla realtà specifica dell'Ente, determinati secondo le linee guida diffuse dal MEF il giorno 08/02/2018 come meglio specificato:

### **Metodologia applicativa**

Come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno di riferimento avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IPn) diminuito di un coefficiente (Xn) di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Nella puntuale ricerca delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato D.P.R., occorre soffermarsi altresì su alcuni aspetti che sono stati valutati al fine di determinare una situazione, per l'anno 2019, più coerente e reale, anche al fine di dar seguito ai criteri generali imposti nella stesura dei bilanci, per accertare in modo chiaro, veritiero e corretto i cespiti contenuti nel presente Piano Finanziario nella sua componente economico/finanziaria.

## **2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO**

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede, attraverso l'applicazione della TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica inoltre che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario - PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/1999. Per ciò che concerne la loro incidenza sul totale dei costi accertati, è stata conseguentemente determinata una distribuzione pari al **30,79 %** a carico dei costi fissi e del **69,21 %** a carico dei costi variabili.

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è riepilogato nel presente prospetto:

**COSTI DA RIPARTIRE**

Costi fissi

<i>CSL</i>	costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)	€	2.500,00
<i>CARC</i>	costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	€	9.300,00
<i>CGG</i>	costi generali di gestione	€	10.500,00
	Costi personale da CRT – CTS – CRD - CTR	€	16.873,00
<i>CCD</i>	costi comuni diversi	€	2.300,00
<i>AC</i>	Altri costi	€	-
<i>CK</i>	Costi d'uso del capitale	€	800,00
Totale parte fissa		€	42.273,00
pari al			30,79%

**Costi variabili**

<i>CRT</i>	costi di raccolta e trasporto RSU	€ -
	costi personale da imputare a CGG	€ -
<i>CTS</i>	costi di trattamento e smaltimento RSU	€ -
<i>CRD</i>	costi di raccolta differenziata per materiale	€ 79.600,00
	Costi personale da imputare a CGG	
<i>CRT</i>	costi di trattamento e riciclo	€ 15.400,00
<b>Totale parte variabile</b>		<b>€ 95.000,00</b>
<b>pari al</b>		<b>69,21%</b>
<b>TOTALE COSTI PF</b>		<b>€ 137.273,00</b>

Seguendo le indicazioni fornite da IFEL in data 16 febbraio 2018, ai fini del rispetto dei fabbisogni standard precedentemente richiamati, dai costi che l'Ente ripartisce occorre detrarre i costi amministrativi della gestione/riscossione (cosiddetti CARC) e quelli derivanti dalle mancate riscossioni relative agli anni precedenti (evidenziati con la voce CCD nel prospetto soprastante).

**3. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE**

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i Comuni come San Benedetto Ullano, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie base (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. n. 158 del 1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

A tal fine, si è proceduto alla ripartizione dei costi fissi considerando la percentuale di incidenza tra utenze domestiche e non domestiche rilevata nel ruolo 2018 in termini economici, ovvero:

### Percentuale di incidenza dei costi fissi


Domestica Incidenza dei costi fissi	91,90%
NON Domestica Incidenza dei costi fissi	8,10%
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>

Domestica Incidenza dei costi <b>Variabili</b>	91,90 %
NON Domestica Incidenza dei costi <b>Variabili</b>	8,10 %
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>

#### **4. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA**

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto:

### Articolazione della TARI



■ UD-costi fissi ■ UND-costi fissi ■ UD-costi variabili ■ UND-costi variabili

(% arrotondate all'unità)

Come si è detto in precedenza, l'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'importo addebitato al singolo utente presenta pertanto una struttura "binomia" data dalla somma delle due componenti, ossia:

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

#### 4.a RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche:

DATI PER LE UTENZE DOMESTICHE			
Categoria dell'utenza domestica	Superficie totale	Numero di utenze	Superficie media per utenza
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	2.449	29	84,45
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	3.131	30	104,37
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	4.029	38	106,03
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	2.476	26	95,23
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	878	9	97,56
11 (D) CIVILE ABITAZIONE RURALE	104	1	104,00
48 (D) NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	2.240	21	106,67
48 (D) NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	1.584	16	99,00
48 (D) NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	843	11	76,64
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	4.977	54	92,17
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	14.295	141	101,38
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	11.275	106	106,37
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	7.327	70	104,67
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	1.311	12	109,25
1 (D) CIVILE ABITAZIONE	353	4	88,25
10 (D) CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA	4.738	47	100,81
10 (D) CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA	1.304	14	93,14
10 (D) CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA	896	9	99,56
10 (D) CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA	97	1	97,00
	64.307	639	

**Pertinenze**

12 (D) CANTINA	5.493,00	190
14 (D) CANTINA RIDOTTA	1.444,00	53
2 (D) GARAGE	4.288,00	112
25 (D) CANTINA RURALE	2.850,00	97
38 (D) LEGNAIA	1.927,00	84
41 (D) LEGNAIA RIDOTTA	729,00	29
44 (D) LEGNAIA RURALE	1.033,00	34
5 (D) GARAGE RIDOTTA	792,00	26
7 (D) GARAGE RURALE	1.624,00	47
	20.180,00	672

#### **4.b INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Il D.P.R. 158/1999 non dà possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini delle scelte da operare, l'Ente si è inoltre avvalso, nell'ottica della massima armonizzazione possibile con le tariffe del 2018, della possibilità consentita dal comma 652 della legge n.147/2013, in ordine alla possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto ai valori indicati nel citato DPR 158/1999.

I relativi coefficienti individuati, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono i seguenti:

**SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE**

Coefficiente per parte fissa (Sud, popolazione &lt; 5.000 abitanti)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,75
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,88
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,08
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,11
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,1
Pertinenze	1

Coefficiente scelto per la parte variabile (Sud, popolazione &lt; 5.000 abitanti)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	da 0,3 a 1,5	1
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	da 0,7 a 2,7	1,6
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	da 0,9 a 3,45	1,8
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	Da 1,1 a 4,5	2,2
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	da 1,45 a 5,4	2,9
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	da 1,7 a 6,15	3,4
Pertinenze		0

**4.c RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 21 categorie determinate dal citato Decreto, in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli previsti nello stesso D.P.R. 158/1999. L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono evidenziate nella successiva tabella:

**Dati per le utenze non domestiche**

	Categoria	Numero di utenze	Superficie
51	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	4	866,00
52	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0	-
53	STABILIMENTI BALNEARI	0	-
54	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0	-
55	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	1.090,00
56	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0	-
57	CASE DI CURA E RIPOSO	0	-
58	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	8	353,00
59	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0	-
60	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	4	271,00
61	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2	146,00
62	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3	132,00
63	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0	-
64	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	-
65	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0	-
66	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	1	38,00
67	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	4	272,90
68	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8	982,00
69	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	-
70	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0	-
71	DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB	0	-
72	MAGAZZINI E DEPOSITI ( COMM.LI SENZA VENDITA DIRETTA )	0	-
73	AGRITURISMI	0	-
		40	4.150,90

**4.d INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2019 si è stabilito di attribuire il coefficiente più idoneo a mantenere la massima coerenza possibile con le tariffe 2018, sia per i coefficienti Kc che per i coefficienti Kd.

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo:

**Dati per le utenze non domestiche**

	Categoria	Kc	Kd
51	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,52	4,55
52	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,50
53	STABILIMENTI BALNEARI	0,25	6,64
54	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,52	4,55
55	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,55	13,64
56	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,99	8,07
57	CASE DI CURA E RIPOSO	1,2	10,54
58	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,05	9,26
59	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,68	5,51
60	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,16	10,21
61	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	13,34
62	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,06	9,34
63	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,45	12,57
64	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,86	7,53
65	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,95	8,34
66	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	3,878	34,12
67	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,066	26,95
68	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,8	24,68
69	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,02	26,55
70	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0,34	3,00
71	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,75	15,43
72	MAGAZZINI E DEPOSITI ( COMM.LI SENZA VENDITA DIRETTA )	0,44	3,90
73	AGRITURISMI	1,09	9,55

### 5.a L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nel successivo prospetto sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>			
TOTALE GENERALE DEI COSTI			€ 137.273,00
Quota delle utenze domestiche	91,90%	pari a	€ 126.153,89

<b>PARTE FISSA</b>	
Ripartizione costi fissi	30,79%
Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 38.848,89

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Ripartizione costi fissi (dato reale)	69,21%
Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 87.305,00

#### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

(Riferite Alle categorie :1)CIVILE ABITAZIONE - 2)CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA - 3)CIVILE ABITAZIONE RURALE 4) NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE )

Categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
1 COMPONENTE	0,525098	77,782735
2 COMPONENTI	0,616115	124,452376
3 COMPONENTI	0,700131	140,008923
4 COMPONENTI	0,756141	171,122017
5 COMPONENTI	0,777145	225,569932
6 O PIÙ COMPONENTI	0,770144	264,461299

#### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE pertinenze**

(Riferite Alle categorie :1)Garages, 2)Cantine,3)Legnaie, 4)Superfici Domestiche Accessorie.)

Categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
PERTINENZE domestiche	0,700131	

### 5.b L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nel prospetto seguente sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

UTENZE NON DOMESTICHE			
TOTALE GENERALE DEI COSTI		€	137.273,00
Quota delle utenze domestiche	8% pari a	€	11.119,11

PARTE FISSA			
Ripartizione costi fissi (dato reale)			30,79%
Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche		€	3.424,11

### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,434248	0,409163
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,617968	0,584519
STABILIMENTI BALNEARI	0,626319	0,597109
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,434248	0,409163
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,294393	1,226591
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,826741	0,782356
CASE DI CURA E RIPOSO	1,00211	0,94782
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,876847	0,832715
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,526108	0,495492
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,968707	0,918144
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,26934	1,199613
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,885198	0,839909
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,210883	1,146557
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,718179	0,677143
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,793337	0,749983
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	3,238487	3,068095
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,560392	2,423506
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,338258	2,219374
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,521978	2,387535
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0,283931	0,269778
DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB	1,461411	1,387558
MAGAZZINI E DEPOSITI ( COMM.LI SENZA VENDITA DIRETTA )	0,36744	0,350711
AGRITURISMI	0,91025	0,858793